

Alle Imprese Associate
Loro Sedi

Orio al Serio, 26 settembre 2016

CIRCOLARE: FIS 007.2016

Oggetto: ACCISE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO PER IL GASOLIO CONSUMATO NEL III TRIMESTRE 2016

Con nota prot. 106437/RU del 23 Settembre 2016, l'Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel II trimestre 2016 (**1 Luglio/30 Settembre 2016**), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l'esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata **dal 1 Ottobre p.v ed entro il 31 Ottobre 2016**. L'importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro)

Per quanto riguarda l'esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com'è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 – Legge 208/2015, art.1, comma 645), la circolare precisa che:

- il soggetto che presenta la dichiarazione, attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli euro 2 o inferiore;
- fanno parte della categoria euro 0 o inferiore, i veicoli con carta di circolazione priva di riferimenti alla normativa dell'Unione Europea;
- a titolo esemplificativo, sono invece classificabili nella categoria euro 2 o inferiore, i veicoli le cui carte di circolazione richiamino la direttiva 91/542/CEE (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542, per i valori limiti di emissione fissati nella riga B (euro 2)

L'Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadogane.gov.it (Dogane – in un click - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2016"), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono:

- trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I;
- oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), insieme alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta.

Per l'utilizzo in compensazione del credito relativo al I trimestre di quest'anno, la scadenza ultima è quella del **31 Dicembre 2017**, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate ci sarà tempo fino al **30 Giugno 2018**.

Il codice tributo per l'utilizzo nel mod. F24, è sempre il **"6740"**. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta

Aderente a:



**FEDERAZIONE
AUTOTRASPORTATORI
ITALIANI**
Associazione Provinciale di Bergamo

frutto delle agevolazioni concesse all'impresa, da indicare nel "Quadro RU" della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.

Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell'inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l'indicazione dei litri consumati e dell'importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, **ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele** (art.75 D.P.R 445/2000).

Cordiali saluti.

FAI
Associazione Provinciale Bergamo

Aderente a:



24050 ORIO AL SERIO (BG) – Via Portico, 15
Tel. 035.2056711 – Fax 035.2056750
info@faibergamo.it - www.faibergamo.it